

L'Assessore

Prot. n. AMB/AAM//06/22452

Bologna li 6 Marzo 2006

Agli Assessori all'Ambiente delle Province
dell'Emilia-Romagna

All' ARPA Direzione Generale
Via Po, 5
40139 BOLOGNA BO

All' ARPA Sezioni Provinciali
dell'Emilia-Romagna

Alle Associazioni Imprenditoriali in indirizzo

Agli Sportelli Unici per le
Attività Produttive

OGGETTO: Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – Seconda circolare per la attuazione operativa della Legge Regionale n. 21 del 11 Ottobre 2004

In attuazione della LR 21/04, la Regione ha adottato i provvedimenti:

- Delibera GR 29 Novembre 2004 n. 2411 “Approvazione delle guide e delle relative modulistiche per la redazione della domanda di AIA”;
- Delibera GR 6 Dicembre 2004 n. 2523 “Approvazione della sesta modifica calendario scadenza presentazione domande autorizzazione integrata ambientale. Abrogazione delibere 1240/02, 38/03, 1859/03, 1658/04, 1946/04 (D.lgs 372/99, art. 4, comma 3)”;
- Delibera GR 11 Aprile 2005 n. 667 “Modalità per la determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”.

e con nota circolare Prot.Amb/Dam /05/51114 del 20 giugno 2005, tenendo conto sia delle osservazioni e proposte pervenute, anche a seguito delle attività sperimentali avviate con alcuni importanti settori produttivi, sia della “*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*” effettuata dal D.lgs n. 59 del 18 Febbraio 2005, ha affrontato gli aspetti relativi al campo di applicazione della normativa, alle modifiche al vigente assetto autorizzatorio prima della presentazione della domanda di AIA, alla presentazione della domanda di AIA, al procedimento di rilascio dell'AIA, al regime autorizzatorio e di controllo durante il procedimento di rilascio dell'AIA, all'efficacia dell'AIA ed alle modifiche agli impianti autorizzati.

Successivamente sono stati avviati incontri sistematici con le Province, l'ARPA e le Associazioni Imprenditoriali che hanno approfondito i sopra richiamati aspetti e affrontato sia nuovi elementi emersi dal già avviato processo di rilascio delle AIA, sia adempimenti previsti dalla LR 21/04.

Al fine di avere un unico strumento di riferimento, la presente nota circolare, sostituisce completamente la precedente circolare (Prot.Amb/Dam /05/51114 del 20 giugno 2005) e tratta i seguenti argomenti:

1. **Campo di applicazione della normativa**
2. **Ruolo del SUAP per il rilascio dell'AIA**
3. **Presentazione della domanda di AIA**
4. **Procedimento di rilascio dell'AIA**
5. **Schema dell'AIA e sua entrata in efficacia**
6. **Assetto autorizzatorio - Modifiche degli impianti - Procedura di riesame.**

1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

1.1 – Impianti nuovi e raccordo con la procedura di VIA

La LR 21/04 ed il D.lgs 59/05 si applicano agli impianti nuovi ed agli impianti esistenti che ricadono nell'elenco di cui all'allegato I alla Direttiva 96/61/CE .

Nel caso di impianti nuovi che ricadono anche nel campo di applicazione della LR 9/99 e successive modificazioni la LR 21/04 ha compiuto la scelta di prevedere un **unico iter procedurale per la procedura di VIA e per la procedura IPPC**.

Nella LR 21/04 è, infatti, data piena attuazione alla previsione introdotta dall'art. 2 bis della direttiva 97/11/CE.

Infatti è previsto che, nel caso in cui il progetto di nuovo impianto relativo ad attività elencate nell'Allegato 1 della Direttiva 96/61/CE e del D. Lgs 59/05 sia assoggettato alla procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 bis della direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE, la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 18 della predetta L.R. 9/99. In tal caso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli artt. 14 e 15 della predetta L.R. 9/99 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste per la procedura relativa alla nuova Autorizzazione integrata ambientale, ovviamente dando comunicazione della doppia procedura (VIA e IPPC) avviata.

Nelle procedure sino ad oggi avviate si sono presentati i due seguenti casi per i quali si ritiene utile effettuare le seguenti precisazioni:

1.1.1 -Richiesta di avvio di una procedura di “screening” e contemporaneo rilascio dell'AIA

Sia per le finalità proprie della procedura di Screening, sia per il correlato livello di dettaglio delle informazioni richieste, non può essere accettato il contemporaneo deposito della domanda di AIA.

1.1.2 - Spese istruttorie per VIA e IPPC

Quanto specificato al precedente punto 1.1, chiarisce il rapporto fra VIA e IPPC dando atto che si tratta di una doppia procedura, che porterà al rilascio di due distinti atti: la pronuncia di

compatibilità ambientale (VIA) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'esercizio dell'impianto (IPPC).

Risulta quindi evidente che, in base alle vigenti disposizioni normative, il richiedente è tenuto a pagare entrambe le tariffe.

1.2 – Individuazione degli impianti esistenti per cui richiedere l'AIA

1.2.1 – Criteri generali

La individuazione degli impianti e delle attività IPPC e non IPPC, ma tecnicamente connesse, che lo compongono e che ricadono nel campo di applicazione della normativa, costituisce il primo passaggio fondamentale che il gestore deve compiere per predisporre la domanda per il rilascio dell'AIA.

Nonostante i chiarimenti effettuati dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio con la circolare del 13 Luglio 2004 (GU n. 167 del 19-7-2004), per alcuni settori produttivi tale processo di individuazione risulta a volte ancora difficile.

Richiamato innanzitutto il concetto che la valutazione riguardo l'applicazione della normativa IPPC a tutto l'impianto spetta in piena autonomia al gestore, si sottolinea che in linea generale l'esperienza sinora acquisita indica che il raggiungimento degli obiettivi posti dalla Direttiva IPPC, pienamente ripresi dalla normativa italiana e regionale, è più facilmente conseguibile richiedendo l'AIA per l'intero impianto, o insieme di impianti, che costituiscono l'intero complesso produttivo gestito dal medesimo gestore. Anche dal punto di vista della semplificazione amministrativa e del successivo esercizio dell'impianto, secondo le condizioni stabilite nell'AIA ed alla luce delle possibili varianti, sostanziali o non, che caratterizzeranno la sua evoluzione, si ritiene importante riaffermare l'utilità di richiedere l'AIA per l'intero impianto o complesso gestito.

All'art. 2 lettera l) del D.lgs n. 59/05 è previsto infatti che un'AIA possa valere per uno o più impianti o parti di essi purchè localizzati nello stesso sito e gestiti dal medesimo gestore.

Ai fini della individuazione degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della norma è poi da evidenziare che, in caso di dubbi circa la identificazione di una attività rispetto alla declaratoria riportata negli elenchi dell'allegato I al Dlgs n. 59/05, si ritiene utile indicare alle Autorità competenti ed ai gestori che tutte le attività trattate nei corrispondenti "Linea guida nazionale" e/o "Bref comunitario", ivi compresi i Brefs di tipo generale pertinenti alla attività produttiva svolta (ES. Brefs "Trattamento dei rifiuti" e "Gestione/trattamento comuni delle acque reflue/dei gas di scarico nel settore chimico") vanno ricomprese nell'assetto impiantistico per il quale il gestore deve richiedere AIA.

Nel caso sussistano ancora dubbi il gestore contatterà innanzitutto la propria Autorità competente che, nel caso che la richiesta di chiarimento comporti interpretazioni normative, la inoltrerà alla Regione Emilia-Romagna. La Regione provvederà a valutare la richiesta e se del caso a proporre il quesito al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio per il suo eventuale inoltro alla Commissione Europea.

In questa seconda ipotesi, ed in dipendenza dalla scadenza di presentazione della domanda di AIA che potrebbe non essere congruente con i tempi di risposta previsti da parte del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio o della Commissione Europea, la Regione oltre ad indicare al

gestore ed all’Autorità competente la più cautelativa applicazione dei principi di precauzione e prevenzione, si riserva di dare ulteriori indicazioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

1.2.2 – Criteri specifici per gli impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³ (Categoria IPPC 2.6).

1.2.2.1 Conteggio del volume delle vasche.

Per “volume totale delle vasche” è da intendersi la sommatoria del volume geometrico delle vasche (“a bordo vasca”) dedicate esclusivamente al trattamento dei pezzi.

Non vanno quindi tenuti in conto eventuali “troppo pieni”, ricircoli o vasche polmone.

1.2.2.2 Fasi del processo utili al computo della soglia volumetrica

Occorre tenere conto che la Circolare del 13 luglio 2004 del Ministero dell’Ambiente (G.U. n. 167 del 17 luglio 2004) non chiarisce se le seguenti fasi di processo possono considerarsi come fasi di processo che riguardano alterazioni della superficie come risultato di un processo elettrolitico o chimico:

- fosfosgrassaggio e sgrassaggio, nelle diverse forme di sgrassaggio acido e sgrassaggio alcalino;
- decappaggio, nelle diverse forme di decappaggio acido, decappaggio alcalino e decappaggio elettrolitico;
- neutralizzazione;
- cataforesi;
- elettroerosione.

In assenza della “Linea guida nazionale per la individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili” prevista dal D. lgs 59/2005, si è fatto riferimento alla seguente documentazione:

- Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics (datato settembre 2005);
- Verbale del 6° meeting del gruppo di esperti IPPC di Brussels (datato 31/01/2003);
- Documentazione elaborata dal Coordinamento tecnico interregionale in risposta ai quesiti sull’applicazione della Direttiva IPPC (trasmesse al Ministero dell’Ambiente in data 22/05/2003 e 17/06/2003) e chiarimento fornito dal Ministero dell’Ambiente in merito ai trattamenti di cataforesi (datato 27/10/2004).

Da tutto ciò si desume che, ferme restando le esclusioni relative alle vasche per i processi di lavaggio, ultrasuoni, granigliatura e water blasting, già operate dalla Circolare Ministeriale, dove per “lavaggio” si intende l’operazione finalizzata a rimuovere eventuali residui dalla superficie del metallo da trattare e che viene effettuata mediante l’immersione del pezzo in vasche di acqua e per “water blasting” si intende il lavaggio in pressione, nel conteggio del volume delle vasche devono essere inclusi i trattamenti di:

- fosfatazione, fosfosgrassaggio e sgrassaggio (acido e alcalino);
- decappaggio (nelle diverse forme di decappaggio acido, alcalino ed elettrolitico);
- neutralizzazione.

Per le vasche per il trattamento di cataforesi, poiché si tratta di un processo elettrostatico che non comporta la modificazione della superficie dei materiali attraverso processi chimici o elettrolitici, il processo è escluso dal conteggio del volume delle vasche di trattamento per la soglia IPPC.

Tuttavia i processi di cataforesi verranno trattati nella domanda e nel rilascio dell'AIA:

- in una attività 2.6, solo se essa è già in IPPC perché supera i 30 m³ con i trattamenti diversi dalla cataforesi;
- quali attività connesse in una attività IPPC diversa dalla 2.6.

Per le vasche per il processo di elettroerosione, trattandosi di un processo di tipo fisico, si ritiene che esso non dovrebbe contribuire al conteggio.

Per chiarire questo punto, è stata già avanzata una richiesta formale al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio.

Fino a che il Ministero non avrà risposto, l'elettroerosione deve essere considerata nel processo di rilascio dell'AIA negli impianti in cui la soglia di 30 m³ è superata dal volume delle vasche dove si effettuano i processi elettrolitici e chimici.

Quanto qui indicato verrà riconsiderato nel momento in cui sarà disponibile la già citata "Linea guida nazionale per la individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili".

1.2.3 – Criteri specifici per i depositi preliminare di rifiuti pericolosi (Categoria IPPC 5.1).

Alla attività di deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi, che è fra quelle indicate al punto 5.1 dell'Allegato I al D. lgs. 59/05, è associata la soglia di potenzialità espressa in ton/giorno (>10 ton/giorno) che non si ritiene idonea per tali impianti.

Per chiarire questo aspetto è stata avanzata una richiesta formale al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio proponendo di leggere la soglia indicata nell'allegato I alla luce dei criteri generali relativi alla "capacità produttiva" riportati nella già citata circolare ministeriale del 13 luglio 2004, considerando per i D15 anche una soglia legata alla capacità annua.

Tenuto conto della pratica conduzione di tali impianti, si è proposto che un impianto D15 ricade in IPPC se sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

1. la capacità giornaliera è pari a 10 ton/giorno
2. la capacità annuale è pari a 10x300= 3000 ton/anno.

In assenza di risposta del Ministero, che sarà oggetto di tempestiva comunicazione, gli impianti succitati dovranno richiedere l'AIA valutando la propria capacità con riferimento alla sola soglia giornaliera e secondo lo scadenziario e le modalità procedurali e tecniche fissate dalla Regione Emilia-Romagna.

1.2.4 – Criteri specifici per gli impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame e di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o 750 posti scrofe (Categoria IPPC 6.6)

1.2.4.1 – Impianti di allevamento e soglie IPPC

Per decidere se un allevamento rientra in IPPC, in base alla definizione di cui all'allegato I:

“Categoria IPPC 6.6: impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- a. 40.000 posti pollame
- b. 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) o
- c. 750 posti scrofe

occorre sia approfondire il concetto di impianto sia calcolare successivamente i “**posti**” dell'impianto.

1.2.4.1.1 – Individuazione dell'impianto

1.2.4.1.1.1 – Impianto principale

Due aziende (diverso gestore) separate fisicamente (da strada pubblica, recinzione, ecc.) e tecnicamente (senza avere in comune, locali di allevamento, quarantena, stoccaggi, fognature, approvvigionamenti, impianti, recinzione, accesso, registri, ecc), non possono essere considerate come unico impianto IPPC, anche se funzionalmente connesse (es. unico numero sanitario e/o piano di spandimento in comune) e anche se confinanti.

Se invece manca la separazione tecnica, come nel caso di due numeri sanitari ma impianti di stoccaggio in comune, ai fini della soglia IPPC è considerato un unico impianto e pertanto verrà rilasciata una AIA a carico di ciascun gestore per la parte di propria pertinenza e responsabilità.

Un allevamento dello stesso gestore (stessa azienda) con capannoni separati da strade, terreni o attività non connesse, come in seguito specificato, anche se in essi si allevano fasi diverse di un unico ciclo di allevamento (funzionalmente connessi) ed anche se avevano una unica autorizzazione ai sensi della LR 50, deve essere considerato composto da due impianti distinti, eventualmente soggetti ad IPPC singolarmente (se solo un fabbricato supera le soglie IPPC, solo quello sarà soggetto ad IPPC; se nessuno dei due impianti supera singolarmente le soglie IPPC nessuno dei due impianti sarà soggetto ad IPPC).

Per contro, un allevamento dello stesso gestore (stessa azienda) costituito da due o più impianti soggetti a IPPC, cioè con capannoni non inseriti nella medesima perimetrazione aziendale e tecnicamente non connessi, ma connessi dai terreni utilizzati dal gestore per lo spandimento (terreni di proprietà o in uso), può essere considerato unico sito IPPC ove insistono due o più impianti che quindi possono essere autorizzati con un'unica AIA.

Il fatto che un allevamento con più capannoni sia posto a cavallo di confini amministrativi, non incide sulle valutazioni se deve essere considerato un unico impianto IPPC.

1.2.4.1.1.2 – Attività connesse

Impianti diversi dall'allevamento IPPC, gestiti dalla stessa azienda, prossimi al sito dell'allevamento IPPC e funzionalmente connessi ad esso, devono essere riportati nella domanda e autorizzati con la stessa AIA dell'allevamento IPPC.

Sono da ritenersi prossimi al sito IPPC gli impianti o gli spazi o le attività che sono entro la stessa perimetrazione o direttamente confinanti o separati da terreni utilizzati allo spandimento o altre attività connesse.

Sono funzionalmente connessi all'impianto IPPC gli impianti o gli spazi o le attività che hanno scarichi comuni o utilizzano risorse comuni o producono rifiuti gestiti in comune o utilizzano reflui dell'altro impianto.

Esempi di possibili attività connesse:

- altre tipologie di allevamento
- mangimifici
- caseifici
- impianti per broda dei suini
- impianti di trattamento carcasse.

In caso di impianto annesso all'allevamento IPPC (entro la stessa perimetrazione) ma senza connessione funzionale evidente, il gestore può inserire anche il primo impianto nella domanda IPPC, chiedendo che sia autorizzato con la stessa AIA dell'allevamento IPPC.

E' opportuno agevolare la autorizzazione congiunta per favorire l'ottica integrata.

Anche se un impianto annesso viene escluso dall'AIA perché ritenuto ad attività non connessa, nella domanda di AIA dovrà comunque essere inserito per poter valutare l'esistenza di connessioni e considerato dal gestore nella valutazione dei propri impatti e sulla conseguente proposta di assetto dell'impianto rispetto ai principi fissati dalla normativa IPPC. (Rif art. 3 D.lgs 59/05).

1.2.4.1.2 - Soglia IPPC

La soglia si applica all'impianto e non al "gestore", pertanto un impianto sopra soglia gestito da più gestori sarà soggetto a IPPC e ciascun gestore sarà assoggettato ad AIA indipendentemente dal fatto che la parte di impianto da lui gestita sia sotto soglia IPPC.

Se l'impianto non ha "posti" definiti o fissi (non ci sono box fissi monoposto), si considera il **numero di capi allevabili in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di allevamento** disponibili nelle strutture.

Il dato viene ricavato dalla *Scheda D Ciclo produttivo* della modulistica per la domanda di AIA allevamenti (DGR 2411/2004, all. 4), ed è espresso come **Capienza massima (N° capi)**.

La Guida per la redazione della domanda di AIA fornisce chiarimenti in merito (cap. 1, par. 1.4, lett. h) (pag. 333):

"h) Gli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini che rientrano nell'applicazione del D. Lgs 372/99, sono specificati, nel punto 6.6 dell'allegato I al decreto medesimo, con criteri di consistenza numerica di capi allevati (n° di posti) e non in termini di peso vivo allevato. Ne consegue che non è possibile utilizzare il peso equivalente per definire la soglia d'ingresso all'IPPC, anche se alcune tipologie di allevamento producono capi di peso unitario assai diverso.

Il calcolo [della capienza massima dell'allevamento (n° di posti)] va effettuato per le singole categorie produttive dell'allegato I di cui sopra, senza sommare i capi di categorie diverse."

Per i calcoli della Capienza massima si utilizzano la superficie utile di allevamento al netto della superficie occupata dalle mangiatoie e la superficie unitaria di stabulazione come definita dalla

Circolare regionale n. 24706 del 7.11.97 (o dalla normativa sul benessere animale, se applicabile), come precisato alla nota 32 della Scheda D.

Nel computare i posti scrofa in sala parto si può utilizzare un fattore di riduzione (fino a 0,82) dei posti reali per tenere conto del periodo di vuoto sanitario.

Per chiarire i concetti sopra esposti ed aiutare il richiedente l'AIA nel calcolare se il proprio impianto ricade nel campo di applicazione di IPPC, vengono qui di seguito riportati alcuni esempi legati ai parametri che normalmente sono associati a questi impianti: superficie utile di allevamento (SUA); peso dei capi; categorie di allevamento; scrofe e lattonzoli.

A. In relazione alla SUA

La Circolare regionale n. 24706 del 7.11.97 non considera solo la SUA, ma anche la categoria di animali allevati .

Di conseguenza, una stessa SUA può far rientrare o meno in IPPC un allevamento in relazione alla categoria allevata.

Ad esempio:

- un impianto che ha una SUA di 2.000 m² e che ospita suini grassi **non è IPPC**, in quanto un posto all'ingrasso è, come minimo, di 1,0 m²;
- un impianto che ha una SUA di 2.000 m² e che ospita magroncelli è **IPPC**, in quanto un posto occupato da questa categoria suina è < 1,0 m².

B. Differenze di peso

Anche se la differenza di peso può essere rilevante, come già evidenziato nella LG MTD allevamenti (pagg. 127-130), non si considera il peso vivo ma il N° dei capi.

Ad esempio:

- un allevamento di 40.000 tacchini non è IPPC (di 40.001 sì)
- un allevamento di 40.001 polli è IPPC (di 40.000 no).

C. Differenti categorie allevate

Se ci sono più categorie allevate (es. magroni+scrofe), i capi non vanno sommati per definire la soglia di ingresso IPPC (ovviamente, se l'impianto è IPPC, andranno considerati tutti nelle valutazioni di impatto per il rilascio dell'AIA).

Ad esempio:

- un allevamento con 750 scrofe e 2.000 grassi non è IPPC.

D. Scrofe e lattonzoli

Per valutare se un allevamento di scrofe è soggetto a IPPC bisogna fare riferimento solo al numero di posti scrofe, senza conteggiare i lattonzoli e le scrofette prima del parto.

1.2.4.2 - Benessere animale e capienze ridotte volontarie

Se un allevatore vuole anticipare la normativa sul benessere animale o si impegna a mantenere una capienza massima inferiore a quella potenziale, mettendo in atto modifiche strutturali (es. eliminazione di gabbie o box), l'autorità competente può valutare se la richiesta è ragionevole e accettarla o meno.

Se la riduzione viene ritenuta strutturale e non meramente gestionale può essere accettata, ferma restando la facoltà della Provincia di sottoporre l'allevamento a specifiche azioni di vigilanza e controllo nell'ambito delle proprie competenze sulle singole normative di settore.

1.2.4.3. - Definizione di "pollame" (categoria IPPC 6.6 a)

Ancorché il Dlgs 59/05 parli solo di "pollame" (*Categoria IPPC 6.6: impianti per l'allevamento intensivo di pollame ...*), nei documenti comunitari si parla di **poultry** che si traduce sia con "pollame" sia con "volatili"; in merito alla definizione di pollame ricordiamo quella del Regolamento CEE 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame che reca :"**« pollame vivo » , i volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185 grammi"**.

La definizione di volatile da cortile è a sua volta contenuta nelle normative sanitarie dei macelli: Carni di volatili da cortile (D.P.R. 495/97): tutte le parti idonee al consumo umano ottenute dai volatili domestici appartenenti alle specie polli (genere Gallus), tacchini (genere Meleagris), faraone (genere Numida), anatre (genere Anas) e oche (genere Anser).

1.2.5 - Criteri specifici per gli Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli (Categoria IPPC 2.5b).

Aziende di questa categoria IPPC, prendendo a riferimento quanto esplicitato dalla già citata Circolare Ministeriale del 13 Luglio 2004 in merito alla "definizione del concetto di capacità produttiva", hanno manifestato alle Autorità Competenti la propria convinzione di non ricadere nel campo di applicazione della normativa IPPC poiché, pur essendo la capacità produttiva massima dei forni installati nel proprio impianto superiore alle 20 tonnellate al giorno, l'impianto non è in grado di raggiungere la suddetta potenzialità per il limite tecnologico rappresentato dalla successiva fase di stampaggio.

In tali casi, la configurazione della linea di stampaggio non è da considerare un limite tecnologico, ma solo una autonoma scelta produttiva e di mercato dell'Azienda di non utilizzare completamente la massima capacità produttiva dell'impianto, per cui l'impianto ricade in IPPC.

2 - RUOLO DEL SUAP PER IL RILASCIO DELL'AIA

Da una lettura combinata ed integrata delle rispettive normative di riferimento (DPR 447/98; legge regionale 21/2004) emerge il seguente percorso.

Si ritiene non opportuno attivare la procedura di Sportello Unico in senso stretto; in questo caso, infatti, il legislatore regionale ha inteso coinvolgere i SUAP valorizzandone il ruolo di strutture di

“prossimità territoriale” a servizio del cittadino/utente. In tale contesto i SUAP sono chiamati ad assistere ed affiancare l’imprenditoria locale svolgendo i compiti delineati dalla legge 21/2004: ricezione delle pratiche, cura e gestione della pubblicazione sul BUR di avvenuto deposito della domanda (artt. 7 e 8), trasmissione dell’AIA al gestore ed alle amministrazioni interessate nella fase di chiusura del procedimento.

3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIA

Poiché la presente circolare interviene dopo che la data di presentazione delle domande di AIA per il due primi gruppi di settori produttivi, fissata dalla già richiamata DGR 6 Dicembre 2004 n. 2523 “Approvazione della sesta modifica calendario scadenza presentazione domande autorizzazione integrata ambientale. Abrogazione delibere 1240/02, 38/03, 1859/03, 1658/04, 1946/04 (D.lgs 372/99, art. 4, comma 3)”, è scaduta, si ritiene di indicare alla Province di farsi parte attiva verso i richiedenti, riducendo al minimo indispensabile le richieste di eventuali integrazioni al fine del deposito delle domande o, in subordine, affrontando le carenze nel momento della eventuale richiesta di integrazioni.

3.1 – Contenuto e numero di copie della domanda

La domanda e i relativi allegati devono essere consegnati allo SUAP, ovvero all’Autorità competente nel caso che lo SUAP non sia costituito prima della pubblicazione sul BUR dell’avviso di deposito.

La domanda di AIA, redatta secondo le indicazioni della già richiamata DGR 29 Novembre 2004 n. 2411 “Approvazione delle guide e delle relative modulistiche per la redazione della domanda di AIA” per il settore di appartenenza del richiedente, deve essere presentata dal gestore in 5 (cinque) copie cartacee ed una registrata su CD-ROM., eventualmente limitata ai soli dati descrittivi ed alla relazione tecnica, escludendo gli elaborati grafici.

Questa indicazione generale è modificata nei seguenti casi:

3.1.1 – Impianti che hanno impatti rilevanti su più di un comune

Questa eventualità deve essere oggetto di immediata definizione in rapporto con l’Autorità Competente e comporta per il gestore la consegna di due ulteriori copie per ciascuno dei comuni individuati.

3.1.2 – Riservatezza delle informazioni

Qualora un gestore ritenga di indicare, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge regionale n. 21/2004, informazioni che per ragioni di riservatezza non debbono essere divulgate al pubblico, 2 delle cinque copie consegnate debbono essere redatte in una versione priva di dette informazioni. Nel caso sussistano le circostanze di cui al punto precedente, una delle due copie aggiuntive è consegnata nella versione priva delle informazioni riservate.

3.1.3 – Domande degli impianti di allevamento intensivo

3.1.3.1 – Il “Gestore” dell’impianto

Il "Gestore", nella definizione della Direttiva 96/61/CE è “qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure, se previsto dalla legislazione nazionale, dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico del medesimo”.

Nel caso degli allevamenti intensivi, il gestore può essere il proprietario, il Cda di un'azienda (in questo caso si indica la società e di conseguenza il legale rappresentante), l'amministratore unico o delegato, oppure una persona a cui sono stati delegati i poteri di decidere sull'impianto e ha il potere economico per fare modifiche e migliorie.

In una cooperativa si può riportare anche la "Ragione sociale" in quanto poi la responsabilità è degli amministratori e in prima persona il legale rappresentante "pro tempore" che è il Presidente.

L'AIA verrà quindi intestata alla ditta, indicandone la denominazione, chi ha fatto la domanda e la sua qualifica e chi viene definito “gestore” nella domanda.

3.1.3.2 – Impianti che effettuano spandimenti in territori comunali differenti da quello in cui sono ubicati

Gli impianti di allevamento intensivo che distribuiscono le deiezioni prodotte in appezzamenti agricoli ubicati in territori comunali differenti da quello in cui ha sede l'insediamento, dovranno produrre, per ogni Comune interessato al solo spandimento, almeno una copia cartacea aggiuntiva dei seguenti documenti:

- Allegato 1 (Relazione tecnica) della domanda di AIA o suo estratto riguardante gli specifici appezzamenti dei singoli Comuni interessati, con particolare riguardo al cap. 6 (Valutazione integrata dell'inquinamento)
- Allegato 3G (Planimetria terreni per lo spandimento) della domanda di AIA o suo estratto riguardante gli specifici appezzamenti dei singoli Comuni interessati
- Allegato 10 (Piano di utilizzo agronomico) della domanda di AIA o suo estratto riguardante gli specifici appezzamenti dei singoli Comuni interessati
- Tab. M6 (Spandimento agronomico) della Scheda M allegata alla domanda di AIA o suo estratto riguardante gli specifici appezzamenti dei singoli Comuni interessati
- Tab. E7 (Sistemi di contenimento delle emissioni in fase di spandimento liquami/letami: situazione attuale) della Scheda E allegata alla domanda di AIA o suo estratto riguardante gli specifici appezzamenti dei singoli Comuni interessati.

Le copie aggiuntive interessanti i singoli comuni saranno accompagnate dal frontespizio della domanda di AIA riportante la dicitura evidenziata: “PER IL COMUNE DI” e dall’elenco dei documenti allegati con la dicitura: “(ESTRATTO)”.

Il SUAP, ovvero l’Autorità competente nel caso che il SUAP non sia costituito, provvederà ad inviare ai Comuni la documentazione di loro interesse, informando, nel contempo, della possibilità di esaminare la documentazione completa in deposito presso l’Autorità Competente e presso il Comune in cui è localizzato l’impianto.

3.1.4 – *Specificazioni per le domande degli impianti soggetti a IPPC che siano anche utilizzatori diretti in agricoltura di fanghi derivanti dal processo di depurazione (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9) in territori comunali differenti da quello in cui sono ubicati.*

Gli impianti già autorizzati ad utilizzare fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura ai sensi del D. lgs 99/92, o che nel nuovo assetto dell'impianto proposto nella domanda di AIA intendono effettuare tale attività in qualità di soggetto utilizzatore, in appezzamenti agricoli ubicati in territori comunali differenti da quello in cui ha sede l'insediamento, dovranno produrre, per ogni Comune interessato almeno una copia cartacea aggiuntiva dei seguenti documenti:

- Allegato 1 Estratto della Relazione tecnica della domanda di AIA relativo alla tipologia dei fanghi utilizzati (Tipologia dell'impianto di depurazione e caratterizzazione analitica dei fanghi);
- Allegato 2 Piano di distribuzione dei fanghi o suo estratto riguardante gli specifici appezzamenti del Comune interessato;
- Allegato 3 eventuale estratto della Relazione tecnica della domanda di AIA relativo agli eventuali impianti di stoccaggio dei fanghi ubicati in tale Comune (caratteristiche e potenzialità dello stoccaggio)

Le copie aggiuntive interessanti i singoli comuni saranno accompagnate dal frontespizio della domanda di AIA riportante la dicitura evidenziata: "PER IL COMUNE DI" e dall'elenco dei documenti allegati con la dicitura: "(ESTRATTO)".

Il SUAP, ovvero l'Autorità competente nel caso che il SUAP non sia costituito, provvederà ad inviare ai Comuni la documentazione di loro interesse, informando, nel contempo, della possibilità di esaminare la documentazione completa in deposito presso l'Autorità Competente e presso il Comune in cui è localizzato l'impianto..

3.2 – Dati descrittivi degli impianti e informatizzazione delle domanda

3.2.1 - Dati descrittivi degli impianti

Si segnala ai richiedenti quanto segue.

I dati descrittivi dell'impianto sono riferiti, di norma, all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.

Possono fare eccezione i casi in cui i dati non sono disponibili a causa del fatto che la scadenza per la presentazione della domanda è antecedente la chiusura dei rendiconti annuali dei sistemi di gestione aziendali.

Fanno altresì eccezione i casi di impianti che hanno partecipato alle sperimentazioni avviate con la nota prot. AMB/AAS/04/51101 del 28 Giugno 2004 dell'Assessore regionale all'Ambiente e Tutela del Territorio.

3.2.2 – Informatizzazione della domanda

Si segnala, inoltre, ai richiedenti quanto segue.

La consegna di una copia della domanda su CD-ROM non costituisce titolo per ottenere la riduzione della quota fissa a euro 200 (duecento) che avverrà solo in dipendenza dell'attivazione da parte dell'autorità competente di strumenti informatici per la presentazione della domanda che agevolino l'attività di gestione del procedimento autorizzatorio

3.3 - Accettazione della domanda

Gli SUAP o ove essi non sono ancora stati costituiti, gli uffici interni dell'Autorità Competente, provvedono ad una verifica preliminare della completezza della domanda ai fini della pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR valutando gli elementi di seguito elencati:

- 1) Sono presenti almeno n. 5 copie cartacee della domanda (di cui 1 firmata in originale dal gestore);
- 2) E' presente almeno 1 copia della domanda su supporto magnetico (cd rom) (si può accettare anche se mancante degli elaborati grafici);
- 3) E' presente il bollettino di pagamento dei diritti di istruttoria con l'importo determinato sulla base della Delibera GR 11 Aprile 2005 n. 667 "Modalità per la determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)";
- 4) La domanda di AIA è in bollo da 14,62 euro;
- 5) Nella domanda di AIA sono indicati gli estremi del dichiarante e l'impianto cui si riferisce la domanda;
- 6) Sfogliando gli allegati si ritiene che siano presenti e appaiano a prima vista adeguati i seguenti elaborati:
 - a) Relazione tecnica (deve esserci);
 - b) Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (deve esserci);
 - c) Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:5000 (deve esserci);
 - d) Planimetrie dell'impianto (possono essere in vario numero e devono riguardare indicativamente le posizioni delle emissioni in atmosfera e delle sorgenti di rumore se non comprese nell'apposita relazione, la rete idrica con gli scarichi, gli stoccaggi di rifiuti, ecc...). Si controlli essenzialmente la presenza di tale documentazione;
 - e) Schema a blocchi del ciclo produttivo (deve esserci ma può essere un elemento della relazione tecnica);
 - f) Piano di monitoraggio (deve esserci, ma può essere un elemento della relazione tecnica);
 - g) Documentazione di previsione di impatto acustico secondo D.G.R. n° 673/2004 (deve esserci ma può essere un elemento della relazione tecnica);
 - h) Schede di sicurezza - In alternativa deve essere indicato il luogo di archiviazione delle stesse in relazione tecnica;
 - i) Schede allegate alla domanda dalla lettera A alla lettera L (devono essere di norma tutte presenti). Può accadere che la scheda H (rumore) sia assente perché sostituita dalla documentazione di previsione di impatto acustico secondo D.G.R. n° 673/2004 (deve esserci, ma può essere un elemento della relazione tecnica).

3.4 - Pubblicazione dell'avviso di deposito

Per le domande per le quali la verifica di completezza ha avuto esito positivo, si procederà alla pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR, da parte del SUAP, o della Provincia ove il SUAP non sia ancora costituito, e su un quotidiano, da parte del gestore, utilizzando i rispettivi modelli riportati in allegato I.

I modelli sono proposti con scelte opzionali relative ai casi in cui vi sia ripubblicazione dell'avviso a seguito di un'integrazione della domanda per modifica sostanziale, ovvero per realizzazione di un nuovo impianto IPPC nello stesso sito gestito dal medesimo gestore che decide di fare una domanda unica.

3.5- Flussi di documentazione

Gli SUAP provvedono, entro i termini stabiliti nel DPR 447/98 e s.m.i., e comunque prima della data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR a trasferire la documentazione alla Provincia (2 copie + CD), all'ARPA e ai competenti uffici Comunali.

3.6- Mancata presentazione della domanda

Con l'approvazione del D.Lgs. 59/05, il termine ultimo fissato dal calendario per la presentazione delle domande di AIA è un termine tassativo che comporta l'applicazione della sanzione prevista al comma 1 dell'art. 16: *“1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato I senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.”*.

Infatti il comma 5 dell'Art. 17 “Disposizioni transitorie” prevede che: *“5. Quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, non si applica al gestore di una attività industriale per la quale e' prevista l'emanazione di un calendario ai sensi dell'articolo 5, comma 3, per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, fino al termine fissato nel calendario e nelle more della conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata entro tale termine.”*

Poiché l'omessa presentazione da parte del gestore di un impianto della domanda di AIA all'Autorità competente non significa automaticamente che quel determinato impianto non è assoggettato alla normativa IPPC, si determina, per quest'ultima, l'opportunità/necessità di prendere in considerazione la situazione e procedere ad una verifica circa l'assoggettabilità o meno dello stesso alla normativa IPPC, nei due possibili casi da cui possa trarre origine:

- valutazione dei dati di archivio riguardanti i dati di produzione contenuti nelle domande di autorizzazione settoriale avanzate dall'impianto e disponibili presso l'Autorità competente stessa;
- segnalazione da parte di ARPA o di altri organi di controllo, a seguito degli esiti delle visite ispettive effettuate per la verifica di conformità dell'attuale assetto autorizzatorio dell'impianto.

Tuttavia, la complessità della procedura IPPC e le ancora largamente presenti difficoltà di applicazione dei criteri di individuazione degli impianti e delle soglie produttive contenute nell'allegato I del D.lgs 59/2005, motivano l'indicazione di procedere alla indicata verifica evitando una “meccanica” applicazione dei dettati normativi.

Pertanto, alla luce della L.R. n. 21/2004 e del D. lvo n. 59/2005 (in particolare dell'art. 11 comma 9, dell'art. 16 comma 1 e dell'art. 17 comma 5), si ritiene di indicare alle Autorità competenti il seguente percorso di verifica:

- una volta pervenute alla Provincia le domande di AIA alla data di scadenza di cui al calendario/scadenziario regionale (DDG n. 2004/2523), la Provincia, ipotizzata la sussistenza di aziende che non hanno inoltrato la domanda ma che potenzialmente avrebbero dovuto farlo,

invia loro una prima lettera informativa con l'invito a fornire, entro trenta giorni, le informazioni utili (requisiti e caratteristiche tecniche) al fine di consentire alla Provincia stessa l'accertamento/valutazione circa l'assoggettabilità o meno alla normativa IPPC, con l'avvertimento che, in caso di mancata risposta entro il termine indicato, l'amministrazione provvederà di conseguenza, avvalendosi eventualmente dell'Autorità di controllo, per gli accertamenti e le verifiche del caso;

- nel caso in cui alla scadenza indicata nella prima lettera non pervenga alcuna risposta alla Provincia, la stessa deciderà se attivare l'autorità preposta ai controlli o procedere autonomamente al fine di verificare direttamente presso l'azienda se si tratta di impianto interessato o meno alla normativa IPPC e decidere se e come procedere per l'applicazione della normativa;
- nel caso in cui pervenga una risposta entro la data indicata nella prima lettera, la Provincia:
 - a) nel caso di un impianto che non presenti i requisiti di assoggettabilità all'IPPC (impianto sotto le soglie di cui all'All. 1), può ritenere conclusa la pratica (ferma restando la scelta di pianificare eventualmente verifiche e controlli da effettuarsi successivamente, con o senza il supporto dell'organo di controllo);
 - b) nel caso di impianto da assoggettare a IPPC, la Provincia provvederà ad inviare una seconda lettera (diffida) nella quale si assegna un termine entro il quale presentare la domanda di AIA e così ottemperare all'obbligo al quale il gestore era venuto meno:
 - b 1) se entro il termine indicato arriva alla Provincia la domanda di AIA, prende avvio il procedimento istruttorio finalizzato all'eventuale rilascio dell'Autorizzazione e il gestore rientra così nella previsione di cui all'art. 17 comma 5 del decreto n. 59/2005 non ricorrendo così le condizioni di cui al già richiamato art. 16 comma 1;
 - b 2) se entro il termine indicato non perviene alcuna domanda da parte del gestore di un impianto di cui si è già accertata l'assoggettabilità all'IPPC, la Provincia procede ai sensi della normativa vigente.

4 - PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AIA

La L.R. 21/04 con l'intento di semplificare il procedimento autorizzatorio, ha evitato di rendere obbligatoria la convocazione della conferenza dei servizi per la sua onerosità gestionale e temporale.

Rimane tuttavia facoltà dell'Autorità competente di convocarla a propria discrezione, con particolare riguardo ai casi in cui:

- a) non vengano espressi nei tempi fissati i pareri richiesti secondo quanto previsto all'art. 10 commi 3 e 4 della L.R. 21/04;
- b) il piano di adeguamento dell'impianto preveda interventi che necessitano di permesso di costruire e tempi di implementazione delle BAT che possono essere problematici rispetto alla scadenza ultima dell'ottobre 2007 per gli impianti esistenti. La partecipazione alla Conferenza dei servizi del Comune, che deve esprimersi in questo caso anche sugli aspetti urbanistici, può essere decisiva per rispettare la scadenza prima richiamata.

5 – SCHEMA DELL’AIA E SUA ENTRATA IN EFFICACIA

5.1 – Schema dell’AIA

L’AIA è l’atto conclusivo del complesso iter che per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC, attraverso la valutazione integrata degli impatti e la loro prevenzione e riduzione mediante l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD), porta alla individuazione dell’assetto impiantistico che consegue un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, fissando le condizioni per il suo esercizio nelle diverse situazioni operative in cui esso può venire a trovarsi.

Poiché uno degli obiettivi primari della normativa IPPC è quello di semplificare il procedimento autorizzatorio e rendere più semplice la successiva fase gestionale, occorre che l’AIA possieda una struttura agevolmente aggiornabile da parte dell’Autorità Competente, riguardo ai necessari adeguamenti a nuove esigenze con varianti spesso non sostanziali.

I risultati della complessa fase di valutazione integrata ambientale, che ha coniugato insieme:

- assetto impiantistico basato sulle migliori tecniche disponibili;
- condizioni locali e piano di monitoraggio e controllo dei Valori Limite di Emissione e delle prestazioni ambientali individuate;

vanno tradotti in schemi semplici e chiari per:

- i soggetti interessati alla sua attuazione e controllo, in primo luogo Gestore, Autorità competente ed Organo di controllo;
- il pubblico interessato a conoscere in modo sistematico se le emissioni autorizzate sono rispettate e di conseguenza gli impatti sono quelli per i quali è stata valutata ed accettata la sostenibilità per il contesto locale in cui l’impianto opera.

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati, in allegato II è riportato e commentato lo schema dell’AIA che viene indicato alle Autorità Competenti per essere adottato nei procedimenti da loro condotti, e che risulta composto da:

- Atto amministrativo che completa il processo di rilascio dell’AIA;
- Condizioni dell’AIA che costituisce l’allegato tecnico all’atto amministrativo.

In relazione agli sviluppi dei procedimenti IPPC e della attività di confronto tecnico fra la Regione, le Autorità Competenti, l’ARPA e le Associazioni Imprenditoriali, l’allegato verrà integrato con specifiche indicazioni per settori omogenei.

5.2 – Entrata in efficacia dell’AIA

Pur essendo questo tema trattato nel più ampio schema dell’AIA di cui all’allegato II, per la sua rilevanza nella gestione dell’AIA stessa e per una più agevole lettura della presente circolare, si ritiene utile esporre ulteriormente questo aspetto della applicazione della normativa IPPC.

Oltre a quanto previsto dal D. Lgs. n. 59/2005 all’ art. 7 (condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale), e dalla L.R. 21/04 nel conforme articolo 10, l’AIA specifica in modo preciso e dettagliato:

- il termine, a far data dalla consegna formale dell’AIA, entro il quale il gestore deve dare avvio a quanto in essa previsto;

- l'elenco delle autorizzazioni sostituite le cui condizioni, fatte salve diverse disposizioni esplicitate nell'AIA, rimangono attive fino al completo adeguamento dell'impianto e sulla cui base saranno controllate le componenti dell'impianto non soggette ad interventi di adeguamento. Per tali componenti il controllo deve essere stabilito in modo esplicito nell'AIA;
- il termine ultimo per l'adeguamento dell'impianto e la sua verifica da parte dell'Autorità Competente;
- la durata dell'AIA ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge regionale n. 21/2004 e dell'art. 9, commi 1, 2 e 3, del D. lgs 59/05.

6 – ASSETTO AUTORIZZATORIO - MODIFICHE DEGLI IMPIANTI - PROCEDURA DI RIESAME

Per proprie esigenze produttive, può verificarsi per un impianto la necessità di dover richiedere all'Autorità Competente delle modifiche ovvero rinnovi al proprio assetto autorizzatorio nelle fasi di richiesta, rilascio e entrata in efficacia dell'AIA.

Per agevolare il passaggio degli impianti esistenti dall'assetto autorizzatorio basato sulle normative settoriali a quello richiesto dalla normativa IPPC, vengono qui di seguito fornite indicazioni alle Autorità Competenti tese ad assicurare la piena operatività agli impianti nelle fasi che caratterizzano questo passaggio:

- periodo di sei mesi antecedente alla presentazione della domanda;
- periodo compreso fra la presentazione della domanda ed rilascio dell'AIA;
- periodo destinato, ove necessario, alla effettuazione degli interventi di adeguamento;
- periodo successivo alla entrata a regime dell'AIA.

6.1 – Autorizzazioni settoriali in scadenza con rinnovo senza modifiche

6.1.1 – Criteri generali

Le autorizzazioni settoriali in scadenza fino a sei mesi prima della data fissata dal calendario per la presentazione della domanda di AIA, debbono essere oggetto di rinnovo secondo le rispettive procedure. Nel caso in cui la scadenza avvenga entro sei mesi dalla data ultima fissata dal calendario regionale per la presentazione della domanda di AIA per il settore di appartenenza e qualora non siano previste modifiche all'impianto, il gestore potrà richiedere all'Amministrazione competente una proroga dell'autorizzazione settoriale fino alla presentazione della domanda di AIA.

In alternativa a quanto sopra citato, il gestore può presentare domanda di AIA anche prima del periodo fissato per il settore produttivo di appartenenza, come consentito dalla struttura del calendario regionale.

Poiché ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs 59/05 una autorizzazione settoriale in scadenza durante il periodo di istruttoria sulla domanda può intendersi automaticamente prorogata fino al rilascio dell'AIA, a condizione che il gestore abbia segnalato la scadenza nella domanda di AIA stessa, si ricorda ai gestori di evidenziare le autorizzazioni con la relativa scadenza.

Nella domanda di AIA il gestore dovrà quindi evidenziare le autorizzazioni settoriali per le quali è prevista la scadenza durante il periodo previsto per il rilascio dell'AIA o per le quali ha già ottenuto proroga ai sensi di quanto specificato ai primi due capoversi del presente paragrafo.

L'Autorità competente effettuerà la proroga di dette autorizzazioni e provvederà a richiedere al Comune quella relativa allo scarico in fognatura.

Durante il periodo del procedimento di rilascio dell'AIA, l'impianto è gestito e controllato sulla base delle autorizzazioni settoriali.

6.1.2 – Criteri specifici per l'autorizzazione alla utilizzazione in agricoltura di fanghi derivanti dal processo di depurazione (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9 e DDGR 2773/2004)

La deliberazione della Giunta regionale n. 2773 del 30 dicembre 2004 modificata con la deliberazione del 14 febbraio 2005 n. 285, denominata in seguito direttiva, ha impartito alle Province nuove disposizioni per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. Lo stesso provvedimento prevede che le autorizzazioni esistenti siano adeguate alle nuove disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva, ossia entro il 9 febbraio 2006.

Il gestore dell'impianto soggetto ad AIA, pertanto, qualora intenda continuare a svolgere in proprio anche le attività di utilizzo in agricoltura dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione delle acque reflue industriali, si dovrà allineare alla casistica richiamata al precedente punto 6.1 in quanto l'adeguamento alle nuove disposizioni sull'utilizzo dei fanghi di depurazione si colloca entro il periodo dei sei mesi dalla scadenza di presentazione della domanda di AIA previsto dal calendario regionale, ossia dal 31 ottobre 2005 al 31 marzo 2006.

Come richiamato al precedente punto 6.1 nella domanda di AIA il gestore dovrà quindi evidenziare la scadenza dell'autorizzazione esistente all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Tenuto conto che a partire dalla "campagna di utilizzo 2006" sono in vigore le nuove disposizioni regionali che disciplinano l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura, il gestore dell'impianto IPPC nel richiedere la proroga dell'autorizzazione esistente all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura ai sensi del già richiamato punto 1, dovrà fornire la seguente documentazione:

- Relazione tecnica inerente la tipologia dei fanghi oggetto di utilizzo, la quantità annua prodotta, la caratterizzazione qualitativa ai sensi del paragrafo XVIII della direttiva nonché le caratteristiche dell'impianto di stoccaggio dei fanghi ovvero il relativo programma di adeguamento;
- Piano di distribuzione dei fanghi redatto secondo l'Allegato 5 della direttiva comprensivo delle analisi dei terreni, il consenso di spandimento da parte di chi esercita l'attività agricola, il titolo di disponibilità dei terreni e lo stralcio planimetrico (CTR 1: 25 000 / 10 000) delle aree di utilizzo.

Ove tale documentazione, con il sopra esposto grado di dettaglio, sia già stata inserita nella domanda di AIA, il richiedente dovrà solo effettuare un puntuale richiamo. In caso contrario, dovrà fornire tale documentazione che risulterà contemporaneamente:

- Integrazione, su base volontaria, della domanda di AIA già depositata;
- base di riferimento per la concessione da parte dell'Autorità competente della proroga dell'autorizzazione esistente all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura. Tale proroga specificherà quindi, a partire dalla campagna di utilizzo 2006, le condizioni / prescrizioni di

utilizzo previste dalla direttiva, tenendo conto delle integrazioni apportate con la deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2005 n. 1801 con particolare riferimento ai seguenti aspetti: "Adeguamento degli stoccaggi", "Protezione dei fanghi stoccati dalle precipitazioni", "Utilizzo dei fanghi derivanti dal comparto agro-alimentare, "Impianti di depurazione delle acque di scarico che operano trattamento dei rifiuti".

6.2 – Modifiche sostanziali

Qualora l'assetto dell'impianto ed i relativi impatti siano oggetto di modifica sostanziale prima della data fissata dal calendario per la presentazione della domanda di AIA, il gestore dovrà presentare domanda di AIA per tutto l'impianto indipendentemente dalla data fissata nel calendario regionale per il settore di appartenenza.

6.3 – Modifiche non sostanziali

Le modifiche eventualmente richieste con le procedure previste dalle normative di settore prima della presentazione della domanda di AIA dovranno essere ricomprese nella descrizione dell'assetto impiantistico esistente e considerate nella "Relazione tecnica" che verranno presentati con la domanda di AIA alla scadenza fissata nel calendario regionale.

Il gestore che necessita di effettuare modifiche non sostanziali anche durante le fasi di istruttoria per il rilascio dell'AIA e di effettuazione degli interventi di adeguamento, avanza richiesta all'Amministrazione Competente seguendo le procedure delle norme di settore attualmente vigenti e notificando la richiesta anche alla struttura della Provincia preposta all'espletamento delle attività relative all'effettuazione dei compiti e delle procedure disciplinate dalla legge regionale 21/04, individuata o istituita dalla Provincia ai sensi dell' Art. 3 comma 2 della LR stessa.

Le Autorità competenti debbono farsi carico dell'aggiornamento delle autorizzazioni settoriali, sino a che l'AIA non è entrata a regime per tutto l'impianto o per le parti di esso che ricadono nel campo di applicazione di IPPC.

Per gestire efficacemente questi casi senza imporre ulteriori obblighi ai gestori degli impianti, è necessario che le Autorità competenti assicurino un rapporto costante fra gli uffici cui pervengono le richieste di modifiche delle autorizzazioni settoriali e la struttura organizzativa preposta all'attuazione della normativa IPPC.

6.4 – Rapporto fra modifiche non sostanziali e procedura di riesame dell'AIA

Oltre a quanto previsto dal D. Lgs. n. 59/2005 all' art. 10 (Modifica degli impianti o variazione del gestore) e dalla L.R. 21/04 al comma 3 dell'articolo 11, si richiama l'attenzione delle Autorità Competenti al caso delle modifiche all'impianto di entità inferiore alla soglia produttiva fissata nell'Allegato I per il settore di appartenenza.

E' buona prassi che a fronte di più modifiche non sostanziali già autorizzate all'assetto impiantistico e produttivo definito nell'AIA, l' Autorità Competente valuti se l'inquinamento provocato da tale assetto sia tale da rendere necessaria l'aggiornamento dei valori limite di emissione fissati nell'AIA o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite.

Per effettuare la propria valutazione l'Autorità Competente potrà chiedere un parere alla Regione Emilia-Romagna che, se del caso, provvederà a richiedere a sua volta un parere al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio.

In caso di valutazione positiva , ricorreranno le condizioni previste dal D. Lgs. n. 59/2005 all' art.. 9 comma 4 (Rinnovo e riesame) e dalla L.R. 21/04 nel conforme articolo 11 comma 2.

L' Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Lino Zanichelli

Allegati: come da testo

EL/el
IPPC_bozza_seconda_circolare regionale in applicazione della LR 21.doc

Sede: Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna
tel. 051 639.6983/6824 – fax 051 639.6912
E-mail: assamb@regione.emilia-romagna.it

ALLEGATO I

- **MODELLO DI AVVISO (O RIPUBBLICAZIONE DELL'AVVISO) DELL'AVVENUTO DEPOSITO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DA PUBBLICARE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE**

- **MODELLO DI AVVISO (O RIPUBBLICAZIONE DELL'AVVISO) DELL'AVVENUTO DEPOSITO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DA PUBBLICARE SU UN QUOTIDIANO**

- **MODELLO DI AVVISO (O RIPUBBLICAZIONE DELL'AVVISO) DELL'AVVENUTO DEPOSITO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CON LE LIMITAZIONI DI PUBBLICAZIONE PREVISTE AL COMMA 2 ART.5 DLgs 59/05 (TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E DIFESA NAZIONALE) DA PUBBLICARE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE**

- **MODELLO DI AVVISO (O RIPUBBLICAZIONE DELL'AVVISO) DELL'AVVENUTO DEPOSITO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CON LE LIMITAZIONI DI PUBBLICAZIONE PREVISTE AL COMMA 2 ART.5 DLgs 59/05 (TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E DIFESA NAZIONALE) DA PUBBLICARE SU UN QUOTIDIANO**

**MODELLO DI AVVISO (O RIPUBBLICAZIONE DELL'AVVISO)
DELL'AVVENUTO DEPOSITO
DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
DA PUBBLICARE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE**

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21**

SI AVVISA CHE,

AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L.R. 11 OTTOBRE 2004, N. 21 SONO STATI DEPOSITATI
PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE

.....
(Specificare Provincia di, nonché i relativi uffici competenti.)

PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, LA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RELATIVA
ALL'IMPIANTO:.....

.....
.....,

LOCALIZZATO:

.....
.....
.....

PRESENTATO DA:

.....
.....

OPZIONE IN CASO DI RIPUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

ED IL CUI AVVISO E' GIA' STATO PUBBLICATO IN DATA..... E' STATA
INTEGRATA PER MODIFICA D'IMPIANTO

oppure

ED IL CUI AVVISO E' GIA' STATO PUBBLICATO IN DATA..... E' STATA
INTEGRATA A SEGUITO DELLA PROPOSTA DI REALIZZAZIONE NELLO STESSO
SITO DI UN NUOVO IMPIANTO DI.....

IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione alla localizzazione degli impianti)
DEI SEGUENTI COMUNI:

.....
.....
.....

.....

E DELLE SEGUENTI PROVINCE:

.....
.....
.....

I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:

.....

SITA IN VIA:

.....
.....

E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:

COMUNE:

.....

SITA IN VIA:

.....
.....

E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:

PROVINCIA:

.....

SITA IN VIA:

.....
.....

LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E' DEPOSITATA PER 30 (TRENTA) GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:

.....
.....
AL SEGUENTE INDIRIZZO:
.....
.....

**MODELLO DI AVVISO (O RIPUBBLICAZIONE DELL'AVVISO)
DELL'AVVENUTO DEPOSITO
DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
DA PUBBLICARE SU UN QUOTIDIANO**

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21**

SI AVVISA CHE,

AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L.R. 11 OTTOBRE 2004, N. 21 SONO STATI DEPOSITATI
PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE

(Specificare Provincia di, nonché i relativi uffici competenti.)

PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, LA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RELATIVA
ALL'IMPIANTO:.....

LOCALIZZATO:

PRESENTATO DA:

OPZIONE IN CASO DI RIPUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

ED IL CUI AVVISO E' GIA' STATO PUBBLICATO IN DATA..... E' STATA
INTEGRATA PER MODIFICA D'IMPIANTO

oppure

ED IL CUI AVVISO E' GIA' STATO PUBBLICATO IN DATA..... E' STATA
INTEGRATA A SEGUITO DELLA PROPOSTA DI REALIZZAZIONE NELLO STESSO
SITO DI UN NUOVO IMPIANTO DI.....

IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione alla localizzazione degli impianti)
DEI SEGUENTI COMUNI:

.....
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:

.....
.....
.....

I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:

.....
.....
SITA IN VIA:

.....
.....

E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:

COMUNE:

.....
.....
SITA IN VIA:

.....
.....

E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:

PROVINCIA:

.....
.....
SITA IN VIA:

.....
.....

LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E' DEPOSITATA PER 30 (TRENTA) GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AVVENUTO IL GIORNO.....

ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:

.....
.....
AL SEGUENTE INDIRIZZO:
.....
.....

**MODELLO DI AVVISO (O RIPUBBLICAZIONE DELL'AVVISO)
DELL'AVVENUTO DEPOSITO
DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CON LE
LIMITAZIONI DI PUBBLICAZIONE PREVISTE AL COMMA 2 ART.5 DLgs 59/05
(TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E DIFESA NAZIONALE)
DA PUBBLICARE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE**

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21**

LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI

SI AVVISA CHE,
AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L.R. 11 OTTOBRE 2004, N. 21 SONO STATI DEPOSITATI
PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE

.....
(Specificare Provincia di, nonché i relativi uffici competenti.)

PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI LA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, PRIVA DELLE
INFORMAZIONI RISERVATE, RELATIVA ALL'IMPIANTO.....:

.....
LOCALIZZATO:

.....
PRESENTATO DA:

OPZIONE IN CASO DI RIPUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

ED IL CUI AVVISO E' GIA' STATO PUBBLICATO IN DATA..... E' STATA
INTEGRATA PER MODIFICA D'IMPIANTO

oppure

ED IL CUI AVVISO E' GIA' STATO PUBBLICATO IN DATA..... E' STATA
INTEGRATA A SEGUITO DELLA PROPOSTA DI REALIZZAZIONE NELLO STESSO
SITO DI UN NUOVO IMPIANTO DI.....

IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione alla localizzazione degli impianti)

DEI SEGUENTI COMUNI:

.....
.....

E DELLE SEGUENTI PROVINCE:

.....
.....

I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:

PROVINCIA DI.....

SITA IN VIA:
.....

E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:

COMUNE:
.....

SITA IN VIA:
.....

E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:

PROVINCIA:
.....

SITA IN VIA:
.....

LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E LA SINTESI NON TECNICA DI CUI AL COMMA 2, ART.5 DEL DLgs 59/05 SONO DEPOSITATI PER 30 (TRENTA) GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA EFFETTUATA IN DATASUL B.U.R., AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, CHIUNQUE PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:

.....
.....

AL SEGUENTE INDIRIZZO:

.....
.....

**MODELLO DI AVVISO (O RIPUBBLICAZIONE DELL'AVVISO)
DELL'AVVENUTO DEPOSITO
DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CON LE
LIMITAZIONI DI PUBBLICAZIONE PREVISTE AL COMMA 2 ART.5 DLgs 59/05
(TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E DIFESA NAZIONALE)
DA PUBBLICARE SU UN QUOTIDIANO**

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21**

SI AVVISA CHE,
AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L.R. 11 OTTOBRE 2004, N. 21 SONO STATI DEPOSITATI
PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE

.....
(Specificare Provincia di, nonché i relativi uffici competenti.)

PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI LA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, PRIVA DELLE
INFORMAZIONI RISERVATE, RELATIVA ALL'**IMPIANTO**.....

.....,
LOCALIZZATO:

.....
PRESENTATO DA:

OPZIONE IN CASO DI RIPUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

ED IL CUI AVVISO E' GIA' STATO PUBBLICATO IN DATA..... E' STATA
INTEGRATA PER MODIFICA D'IMPIANTO

oppure

ED IL CUI AVVISO E' GIA' STATO PUBBLICATO IN DATA..... E' STATA
INTEGRATA A SEGUITO DELLA PROPOSTA DI REALIZZAZIONE NELLO STESSO
SITO DI UN NUOVO IMPIANTO DI.....

IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione alla localizzazione degli impianti)
DEI SEGUENTI COMUNI:

.....
.....
.....
.....
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:

.....
.....
.....
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:

.....
.....
SITA IN VIA:

.....
.....
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:

COMUNE:

.....
.....
SITA IN VIA:

.....
.....
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:

PROVINCIA:

.....
.....
SITA IN VIA:

.....
.....
LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E' DEPOSITATA PER 30 (TRENTA) GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AVVENUTO IL GIORNO.....

ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:

.....

.....

AL SEGUENTE INDIRIZZO:

.....

.....

ALLEGATO II

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

1 - PREMESSA

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è l'atto conclusivo del complesso iter che per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC, attraverso la valutazione integrata degli impatti e la loro prevenzione e riduzione mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD), porta alla individuazione dell'assetto impiantistico che consegue un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, fissando le condizioni per il suo esercizio nelle diverse situazioni operative in cui esso può venire a trovarsi.

Poiché uno degli obiettivi primari della normativa IPPC è quello di semplificare il procedimento autorizzatorio e rendere più semplice la successiva fase gestionale, occorre che l'AIA possieda una struttura agevolmente aggiornabile da parte dell'Autorità Competente, riguardo ai necessari adeguamenti a nuove esigenze con varianti spesso non sostanziali, cosa che risulta ben evidente da alcuni contenuti del D.lgs 59/05:

- commi 1 e 17 dell'art. Art. 5. : *“Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale” e “Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio..”;*
- comma 1 dell' Art. 10: *“Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni*”.

I risultati della complessa fase di valutazione integrata ambientale, che ha coniugato insieme:

- assetto impiantistico basato sulle migliori tecniche disponibili;
- condizioni locali e piano di monitoraggio e controllo dei Valori Limite di Emissione e delle prestazioni ambientali individuate;

vanno tradotti in schemi semplici e chiari per:

- i soggetti interessati alla sua attuazione e controllo, in primo luogo Gestore, Autorità competente ed Organo di controllo;
- il pubblico interessato a conoscere in modo sistematico se le emissioni autorizzate sono rispettate e di conseguenza gli impatti sono quelli per i quali è stata valutata ed accettata la sostenibilità per il contesto locale in cui l'impianto opera.

Prendendo in considerazione:

- le esperienze già effettuate nel rilascio dell'AIA dalle autorità competenti a livello statale, regionale e provinciale;
- le indicazioni provenienti da:
 - a) il “Workshop on Integrated Permitting” della rete IMPEL (Implementation and Enforcement of Environmental Law);
 - b) la Comunicazione dei valori limite di emissione alla UE di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 maggio 2003 *“Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 372/1999, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2003.
 - c) le funzionalità previste per l'“Osservatorio IPPC”, istituito dal D.lgs 59/05;

la struttura dell'AIA risulta composta da:

- Atto amministrativo che completa il processo di rilascio dell'AIA;
- Condizioni dell'AIA che costituisce l'allegato tecnico all'atto amministrativo.

2 – ATTO AMMINISTRATIVO

L'atto amministrativo potrà essere o una determinazione dirigenziale o una delibera di Giunta in dipendenza delle autonome scelte effettuate dall'Autorità Competente.

Il testo dell'atto amministrativo è stato strutturato evidenziando le possibili opzioni o scelte alternative in dipendenza della struttura del sito, dell'impianto e delle attività IPPC e non IPPC che lo compongono, per le quali è stata avanzata la domanda di AIA.

E' quindi del tutto evidente che nel caso di situazioni complesse, come quelle, ad esempio, delle aree industriali di Ravenna e Ferrara, l'atto amministrativo dovrà "modularsi" per riferire le condizioni amministrative alle varie componenti del "Sito".

In particolare per una situazione complessa, dovrà essere fatta estrema attenzione alla decorrenza della efficacia del provvedimento, di fatto determinata dalla componente del "Sito" che ha la data di adeguamento più lontana nel tempo. In questo caso vanno valutate attentamente come le condizioni dell'AIA per le diverse componenti del "Sito", possano entrare a regime in tempi diversi ed in modo indipendente fra di loro.

OGGETTO :

D.LGS. 59/05 - L.R. 21/04. **DITTA** **DI**
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPCC DI
..... (PUNTO/I ALL. I DLGS 59/05) SITO A, VIA
.....

IL DIRIGENTE

ALTERNATIVA

LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI

Richiamato il decreto legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

richiamati in particolare gli articoli n. 3 “Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale”, n.4 “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n. 5 “Procedure ai fini del rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale”, n. 7 “Condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale” che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

vista la Legge Regionale n. 21/04 del 05 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

richiamata altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 2411/2004 del 06/12/2004 di approvazione della sesta modifica al calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;

OPZIONALE

Dato atto che nel territorio Provinciale, sulla base di sono stati definiti gli obiettivi di riduzione o non aumento del carico inquinante riferiti a e sussistono quindi le condizioni di cui all’art.8 del D.Lgs. 59/05 “Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale” ;

vista la domanda presentata da di il (di seguito indicato come “gestore”), assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n° del intesa ad ottenere il rilascio dell’AIA per l’impianto di (punto/i All. I D.Lgs. 59/05:

sito a, Via nel rispetto del calendario sopraccitato;

ALTERNATIVA – SOSTITUTIVA E/O INTEGRATIVA I

vista la domanda presentata da di il (di seguito indicato come “gestore”), assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n° del intesa ad ottenere in modo volontario, ai sensi del comma 2 art. 2 L.R. il rilascio dell’AIA per l’impianto di (punto/i All. I D.Lgs. 59/05: nel rispetto del calendario sopraccitato;

ALTERNATIVA II

vista la richiesta pervenuta dallo S.U. di il in merito alla domanda presentata da di il (di seguito indicato come “gestore”), assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n° del intesa ad ottenere il rilascio dell’AIA per l’impianto di (punto/i All. I D.Lgs. 59/05: sito a, Via nel rispetto del calendario sopraccitato;

ALTERNATIVA – SOSTITUTIVA E/O INTEGRATIVA III

vista la richiesta pervenuta dallo S.U. di il in merito alla domanda presentata da di il (di seguito indicato come “gestore”), assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n° del intesa ad ottenere in modo volontario, ai sensi del comma 2 art. 2 L.R. il rilascio dell’AIA per l’impianto di (punto/i All. I D.Lgs. 59/05: nel rispetto del calendario sopraccitato;

assunto che per il settore sopraccitato esistono:

- le “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di” emanate con Decreto n. dal Ministero Dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 372/99 e dell’art.4 del D.Lgs. 59/05;
- il BRef (Best Available Techniques Reference Document) presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es” adottato dalla Commissione Europea e/o il Draft revisione n.....;

e che per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento

omogeneo della procedura di autorizzazione, e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale 135 del 13 giugno 2005:

- "Linee guida generali per la individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.lgs 372/99";
- "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio".

Viste le conclusioni dell'istruttoria eseguita dal Servizio dire le conclusioni.....(Scheda Allegato 1 alla presente);

ALTERNATIVO - INTEGRATIVO:

viste le conclusioni della Conferenza di Servizi del .. atto n. prot. N. ... con parere favorevole al rilascio di AIA....

OPZIONALE: SOLO PER GLI IMPIANTI PER I QUALI E' PREVISTO

dato atto che non viene dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, essendo la ditta in oggetto equiparata a pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 490 del 08/08/1994;

Oppure acquisito il certificato antimafia ecc.....

si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di, con sede in, via e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il

le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria della Provincia di e nel sito internet dell'Ente

OPZIONALE OVE RITENUTO PERTINENTE

visto l'articolo 107 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e l'articolo dello statuto;

D e t e r m i n a

ALTERNATIVA

D e l i b e r a

di rilasciare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, ai sensi dell'art 10 della LR 21/04 alla Ditta di (“gestore”), con sede legale in Comune di , Via , per la prosecuzione dell'attività di cui al punto All. I – D.Lgs. 59/05 (“citare punto”) nell'impianto sito a in Via;

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

IMPIANTO GIA' RISPONDENTE AI REQUISITI DELLA NORMATIVA IPPC

1. il presente provvedimento **revoca e sostituisce** le seguenti autorizzazioni già di titolarità della Ditta:
 - aut. Scarico acque industriali assimilabili a civili n.
 - aut. Emissioni in atmosfera DPR 203/88 prot. n..... Prov. Di
 -
2. l'impianto dovrà essere condotto con le modalità previste nel presente atto e nell'allegato “Condizioni dell'AIA”;

IMPIANTO CHE DEVE ADEGUARSI AI REQUISITI DELLA NORMATIVA IPPC

1. il piano di adeguamento dell'impianto alla normativa IPPC contenuto nell'allegato “Condizioni dell'AIA” dovrà essere realizzato entro il seguendo il calendario in esso specificato;
 2. il gestore dovrà comunicare a questa Amministrazione la data di inizio e di fine dei lavori di adeguamento previsti al precedente punto;
 2. il presente provvedimento **sostituisce** le seguenti autorizzazioni già di titolarità della Ditta:
 - aut. Scarico acque industriali assimilabili a civili n.
 - aut. Emissioni in atmosfera DPR 203/88 prot. n..... Prov. Di
 -
- Sino alla data di comunicazione di termine dei lavori di adeguamento, è fatto salvo il disposto delle autorizzazioni sopra riportate e l'impianto dovrà essere condotto nel rispetto dei limiti e delle condizioni e prescrizioni ivi contenute:
3. dalla data della comunicazione di fine lavori di cui ai precedenti punti l'impianto dovrà essere condotto con le modalità previste nel presente atto e nell'allegato “Condizioni dell'AIA”;

4. il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 59/05;
5. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di anche nelle forme dell'autocertificazione;
6. Fatto salvo quanto specificato al punto D211 delle Condizioni dell'AIA, in caso di modifica degli impianti il gestore comunica alla Provincia di all'ARPA ed al Comune le modifiche progettate dell'impianto. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05
7. Il gestore è tenuto a presentare entro Garanzia finanziaria come da importo scheda B sezione B1 nell'allegato "Condizioni dell'AIA";
8. Il gestore è tenuto a presentare CONGUAGLIO alle spese istruttorie come previsto dalla Delibera GR 11 Aprile 2005 n. 667 "Modalità per la determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)"
- 9.

Il presente provvedimento è efficace a decorrere dalla

-
- **e ha validità fino al(5 anni o 6 anni se ISO o 8 anni se EMAS ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge regionale n. 21/2004 e dell'art. 9, commi 1, 2 e 3, del D. lgs 59/05).**

- Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione al gestore, ovvero, in ogni caso, dall'avvenuta pubblicazione sul BUR.
- Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a questa Provincia una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 59/05. Fino alla pronuncia in merito al rinnovo dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione integrata ambientale.
- Copia della presente autorizzazione viene trasmessa al SUAP Per l'inoltro alla Ditta
- (Il presente Atto è pubblicato sul BUR.....se ci pensa il SUAP mettere indicazione generale)
- Il della Provincia di esercita i controlli di cui all'art. 11 del D.Lgs. 59/05, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPA, al fine di verificare la conformità dell'impianto alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.
- La Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

3 – Le Condizioni dell’AIA

Lo schema dell’allegato dell’AIA dove sono riportate tutte le condizioni tecniche ed amministrative per l’esercizio dell’impianto è il seguente:

A SEZIONE INFORMATIVA

- A1 DEFINIZIONI
- A2 INFORMAZIONI SULL’IMPIANTO
- A3 ITER ISTRUTTORIO
- A4 AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

B SEZIONE FINANZIARIA

- B1 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE
- B2 EVENTUALI FIDEJUSSIONI

C SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

- C1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE E DESCRIZIONE DELL’ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO
- C2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE E PROPOSTA DEL GESTORE
- C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL’ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL’ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE AI REQUISITI IPPC

D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- D1 PIANO D’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI , LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO
- D2 CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO
 - D2.1 FINALITÀ
 - D2.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL’IMPIANTO
 - D2.3 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI
 - D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA
 - D2.5 EMISSIONI IN ACQUA
 - D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO
 - D2.7 RUMORE
 - D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI
 - D2.9 ENERGIA
 - D2.10 ALTRE CONDIZIONI
 - D2.11 PREPARAZIONE ALL’EMERGENZA
 - D2.12 RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONE
 - D2.13 GESTIONE DEL FINE VITA DELL’IMPIANTO

- D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO
 - D3.1 CRITERI GENERALI DI MONITORAGGIO E INTERPRETAZIONE DEI DATI, MONITORAGGI SPECIFICI, ESECUZIONE E REVISIONE DEL PIANO;
 - D3.2 AUTOCONTROLLI, CONTROLLI PROGRAMMATI E LORO COSTO COME RICAVATO APPLICANDO LA DELIBERA N.
 - D3.3 CONTROLLI DELL'IMPIANTO NELLE CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

- D4 CONDIZIONI SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO
 - D4.1 ARIA (LIMITI, REQUISITI DI NOTIFICA SPECIFICI, MONITORAGGIO, PRESCRIZIONI)
 - D4.2 ACQUA (LIMITI, REQUISITI DI NOTIFICA SPECIFICI, MONITORAGGIO, PRESCRIZIONI)
 - D4.3 SUOLO (LIMITI, REQUISITI DI NOTIFICA SPECIFICI, MONITORAGGIO, PRESCRIZIONI)
 - D4.4 RUMORE (LIMITI, REQUISITI DI NOTIFICA SPECIFICI, MONITORAGGIO, PRESCRIZIONI)
 - D4.5 RIFIUTI (LIMITI, REQUISITI DI NOTIFICA SPECIFICI, MONITORAGGIO, PRESCRIZIONI)
 - D4.6 ENERGIA (LIMITI, REQUISITI DI NOTIFICA SPECIFICI, MONITORAGGIO, PRESCRIZIONI)
 - D4.7 MATERIE PRIME (LIMITI, REQUISITI DI NOTIFICA SPECIFICI, MONITORAGGIO, PRESCRIZIONI)

- E: PROPOSTE E PIANI VOLONTARI AVANZATI DAL GESTORE PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE**

Lo schema è di seguito commentato con l'intento di renderlo più comprensibile ed utilizzabile.

Si sottolinea tuttavia che esso è solo un riferimento, poiché le complessità dei siti IPPC e tipologie particolari di impianto, come è il caso degli allevamenti intensivi, non consentono di adottare dettagliati schemi da applicare meccanicamente.

Torna quindi in primo piano la necessità di mantenere una interlocuzione continua fra Autorità Competente e Gestori, per applicare nel modo migliore lo schema di riferimento.

A SEZIONE INFORMATIVA

A1 DEFINIZIONI

Qui possono essere riportate le definizioni delle norme nazionali, con già associato a Gestore, Autorità Competente e Organo di Controllo le rispettive denominazioni, e gli acronimi utilizzati nelle successive sezioni. Lo scopo è quello di consentire una chiara lettura dell'intero testo anche alla luce del fatto che l'AIA, ad eccezione delle parti che vanno secretate per ragioni di riservatezza, è un atto ad accesso pubblico.

A2 INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO

Questo paragrafo è quello che determina l'intera struttura del documento poiché è qui che viene esplicitata la struttura della catena "Sito – Impianto – Attività" per la quale viene rilasciata l'AIA. Dal punto di vista pratico è come costruire un sommario che dà atto della ripetizione dei successivi paragrafi per le componenti omogenee individuate.

A3 ITER ISTRUTTORIO

Nel paragrafo viene esposto l'iter istruttorio. Poiché il procedimento previsto dalla LR 21/04 prevede percorsi parzialmente diversi da quelli previsti dal D.lgs 59/05, a titolo esemplificativo si riporta un possibile schema del paragrafo.

- pubblicazione dell'estratto della domanda sul Bollettino Ufficiale Regionale del N..... cui ha provveduto lo SUAP / la Provincia di
- pubblicazione dell'estratto della domanda sul quotidiano "....." a diffusione regionale / nazionale / locale del cui ha provveduto il gestore;
- che nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sul BUR sopra richiamata sono pervenute osservazioni da parte di:
 -
 -
 -

che sono state inviate al gestore.

ALTERNATIVA

che nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sul BUR sopra richiamata non sono pervenute osservazioni

- che il gestore con propria nota delha presentato controdeduzioni alle osservazioni

ALTERNATIVA

che il gestore non ha presentato controdeduzioni alle osservazioni

OPZIONALE

che in data si è tenuta la Conferenza dei Servizi istruttoria

OPZIONALE

che con nota del Prot. N. è stata effettuata la richiesta di integrazione delle informazioni contenute nella domanda iniziale

che il gestore con propria nota delha inviato le integrazioni richieste

- che ai fini di assumere la decisione finale sono stati acquisiti i pareri di ARPA di, Autorità di Bacino, Comune di, AUSL di

OPZIONALE/ALTERNATIVO

Che in data si è tenuta la Conferenza dei Servizi decisoria

che in data il Servizio ha inviato lo schema dell'AIA al gestore;

che il gestore con propria nota del ha fatto pervenire osservazioni allo schema dell'AIA

ALTERNATIVO

che il gestore non ha fatto pervenire osservazioni allo schema dell'AIA

A4 AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

Il paragrafo dà atto delle autorizzazioni sostituite che, in forza del dettato normativo, mantengono però la loro validità sino a che l'impianto non ha messo in opera gli eventuali adeguamenti. E' ovvio che nel caso che l'AIA riguardi un sito o impianti con più attività, la struttura del paragrafo dovrà seguire la catena "Sito – Impianto – Attività" esposta nel precedente paragrafo A2.

B SEZIONE FINANZIARIA

Il paragrafo B1 di questa sezione dovrà essere sempre presente, mentre il paragrafo B2 è opzionale solo per le tipologie di impianti le cui norme settoriali lo prevedono.

B1 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE

B2 EVENTUALI FIDEJUSSIONI

C SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

In questa sezione viene dato atto di come si è giunti ad individuare l'assetto impiantistico che, come già detto, costituisce il punto di equilibrio o di soddisfazione reciproca fra le esigenze produttive del gestore e quelle di tutela e miglioramento ambientale indicate ed attese dalla Pubblica Amministrazione. Per impianti già adeguati alla normativa IPPC la sezione darà atto della verifica della rispondenza dell'attuale assetto ai principi della normativa IPPC.

Tenendo conto delle indicazioni scaturite dal workshop della Rete IMPEL, si può certamente consigliare di ridurre il paragrafo C1 alle minime informazioni necessarie, utilizzando quanto contenuto nella sintesi non tecnica allegata alla domanda di AIA, per concentrarsi di più sugli altri due paragrafi. Vale la pena ricordare che:

- già in questa sezione si applica la "modularità" richiesta dalla catena "Sito – Impianto – Attività" ;
- vanno qui applicati i criteri di riservatezza delle informazioni.

C1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE E DESCRIZIONE DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO

C2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE E PROPOSTA DEL GESTORE

Va ricordato che per gli impianti esistenti può non risultare necessario giungere a determinare e mettere a confronto varie opzioni, essendo questo processo tipico di un nuovo impianto o di una variante sostanziale, dove in effetti può essere opportuno seguire un processo di valutazione integrata ambientale basato su criteri di ottimizzazione.

C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE AI REQUISITI IPPC

D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

D1 PIANO D'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI , LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO

Paragrafo sempre presente ma significativo solo per gli impianti e/o attività del sito che richiedono interventi di adeguamento. Per gli impianti già adeguati alla normativa IPPC, oltre a dare atto che la Valutazione integrata ambientale ha verificato la sua adeguatezza, possono essere riportati gli eventuali adeguamenti di tipo gestionale, tenendo tuttavia conto che tali aspetti sono trattati al successivo punto D2.2.

D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

D2.1 finalità

Richiamo al rispetto delle prescrizioni e divieto di modifiche unilaterali alla gestione dell'impianto ed al suo assetto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente. Questo divieto, rende ancora più evidente il fatto che l'AIA preveda già i possibili strumenti di elasticità gestibili in modo autonomo dal gestore all'interno di prestabiliti tetti emissivi e/o standard di consumo e/o indici prestazionali.

D2.2 condizioni relative alla gestione dell'impianto

Nella normativa IPPC le MTD riguardano anche interventi di tipo gestionale che debbono essere previste nell'AIA. Ovviamente per impianti dotati di SGA, siano essi standardizzati, quali EMAS e EN ISO 14001, o non, questi aspetti diventano modifiche da apportare al SGA stesso.

D2.3 comunicazioni e requisiti di notifica generali

In questo paragrafo vanno definiti modalità e tempi che il gestore deve seguire per comunicare all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo e ad altri soggetti esplicitamente indicati, particolari circostanze quali: superamento degli ELV, emissioni non controllate da punti di emissione non regolati dall'AIA; malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio; incidenti. L'AIA dovrà prevedere i comportamenti che il gestore dovrà adottare (monitoraggi sostitutivi, stime degli impatti dovuti ai rilasci, comunicazioni successive, ecc...).

I requisiti di notifica generale sono completati con quelli specifici indicati nelle schede di cui al successivo punto D4

D2.4 emissioni in atmosfera

Il paragrafo può definire aspetti generali delle emissioni in atmosfera quali, ad esempio, la tematica riguardante le emissioni diffuse e fuggitive, la presenza delle apparecchiature di back up per gli impianti di abbattimento, le condizioni di monitoraggio ambientale ove previsto, ecc. Per i VLE delle emissioni convogliate rinvierà al corrispondente punto D4.1 del paragrafo relativo alle condizioni specifiche.

D2.5 emissioni in acqua

Il paragrafo può definire aspetti generali delle emissioni in acqua quali, ad esempio, la gestione delle acque di prima pioggia, la presenza delle apparecchiature di back up per gli impianti di depurazione, le condizioni di monitoraggio ambientale ove previsto, prescrizioni riguardanti eventuali tetti di approvvigionamento, prescrizioni riguardanti la tutela delle acque sotterranee, ecc. Per i VLE, condizioni di monitoraggio, ecc... degli scarichi, rinvierà al corrispondente punto D4.2 del paragrafo relativo alle condizioni specifiche.

D2.6 emissioni nel suolo

Il paragrafo può definire aspetti generali riguardanti le emissioni nel suolo. E' questo sicuramente il caso degli allevamenti intensivi che attuano lo spandimento agronomico. Per i valori limite di emissione, condizioni di monitoraggio, ecc... delle emissioni nel suolo rinvierà al corrispondente punto D4.3 del paragrafo relativo alle condizioni specifiche

D2.7 rumore

In questo paragrafo vanno definiti le indicazioni da seguire perché l'impianto rispetti i valori limite specificati nel corrispondente punto D4.4 del paragrafo relativo alle condizioni specifiche

D2.8 gestione dei rifiuti

In questo paragrafo vanno definite le indicazioni generali per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto rinviando per gli aspetti specifici al corrispondente punto D4.5 del paragrafo relativo alle condizioni specifiche

D2.9 energia

In questo paragrafo vanno definite le indicazioni generali per l'uso e la produzione di energia nell'impianto rinviando per gli aspetti specifici al corrispondente punto D4.6 del paragrafo relativo alle condizioni specifiche

D2.10 altre condizioni

In questo paragrafo vanno definite eventuali condizioni particolare quali, ad esempio, quelle riguardanti le materie prime. Ove fosse necessario prevedere controlli, potrà essere previsto un ulteriore punto nel paragrafo relativo alle condizioni specifiche.

D2.11 preparazione all'emergenza

Il paragrafo deve richiamare/ esplicitare le modalità di gestione delle emergenze, ivi compresa la preparazione del personale, con la minimizzazione delle conseguenze causate dagli stessi. Ove presente, il paragrafo può richiamare la procedura riportata nel SGA.

D2.12 raccolta dati ed informazione

Il paragrafo specifica le condizioni di registrazione di tutti dati di monitoraggio e gestione dell'impianto, ivi compresi i reclami e le richieste di chiarimenti pervenuti direttamente all'impianto.

Il reporting cui il gestore sarà tenuto, potrà agevolmente essere diviso in due tipologie:

- **reports ricorrenti**: sono quelli di fatto associati al monitoraggio delle prestazioni ambientali dell'impianto e sono fissati in relazione al piano di monitoraggio e controllo (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, gestione dei rifiuti, rumore, monitoraggi di "stato" (Es. acque sotterranee), sintesi incidenti, ecc...);
- **reports "una tantum"**: sono i reports legati ad eventuali proposte progettuali previste nell'AIA su specifici temi quali, ad esempio, più dettagliate valutazioni degli impatti degli impianti e, programmi di monitoraggio ambientale.

L'impianto deve inoltre soddisfare, in quanto applicabile alle proprie emissioni annuali, la dichiarazione delle emissioni secondo quanto specificato nel DM 23 Novembre 2001 e successive modificazioni.

D2.13 gestione del fine vita dell'impianto

Il paragrafo riporterà le condizioni proposte nel progetto di richiesta dell'AIA così come definite al termine del procedimento istruttorio di rilascio dell'AIA.

D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

*Per il monitoraggio e controllo dell'impianto è utile richiamare la definizione di piano di controllo riportata nel glossario della Linea Guida "**Sistemi di Monitoraggio**":*

"Piano di controllo: è l'insieme di azioni svolte dal gestore e dall'Autorità di controllo che consentono di effettuare, nelle diverse fasi della vita di un impianto o di uno stabilimento, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività costituiti dalle emissioni nell'ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente in primo luogo la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nella/e autorizzazione/i".

Per lo sviluppo del piano, individuando le attività svolte in autocontrollo dal gestore e le attività eventualmente programmate a carico dell'Autorità di controllo, si rinvia ovviamente alla Linea Guida "Sistemi di Monitoraggio" ed al Bref "Monitoring", disponibile in lingua italiana, che essa di fatto ingloba al suo interno.

D3.1 criteri generali di monitoraggio e interpretazione dei dati, monitoraggi specifici, esecuzione e revisione del piano;

Dovranno essere specificate le condizioni generali per l'esecuzione dei monitoraggi e controlli specificati per ogni matrice nei sottoparagrafi del paragrafo D4.

In particolare andranno definiti in modo chiaro come esprimere i dati rilevati, (ad esempio le condizioni di riferimento per i gas provenienti da processi di combustione e quelli provenienti da processi diversi dalla combustione), come vengono trattati i dati dei monitoraggi in continuo e di quelli in discontinuo ai fini del calcolo di conformità dell'impianto rispetto ai valori limite fissati.

In questo paragrafo andranno specificati anche gli aspetti di monitoraggi specifici dell'impianto non riconducibili ai sottoparagrafi del paragrafo D4. E' questo il caso, ad esempio, di monitoraggi delle condizioni meteorologiche locali connesse all'uso di modelli e/o tecniche sostitutive dei rilevamenti delle emissioni.

Il paragrafo potrà anche prevedere:

- *le condizioni di revisione ed esecuzione del piano di monitoraggio;*
- *i punti di monitoraggio e campionamento per i quali il gestore deve garantire l'accesso permanente e specifiche condizioni di sicurezza.*

D3.2 autocontrolli, controlli programmati e loro costo come ricavato applicando la delibera n.

L'art. 19 della LR 21/2004, prevede al comma 2 che "In pendenza dell'emanazione del Decreto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999, la Regione provvede a emanare una specifica direttiva dove i costi dei controlli programmati che richiedono l'intervento di ARPA, nonché quelli degli autocontrolli eventualmente richiesti ad ARPA, sono determinati, in relazione alle diverse tipologie, alla durata e alla frequenza delle ispezioni, dei campionamenti, delle analisi previste dal piano di controllo ed ai prezzi medi di mercato". Attualmente la determinazione di tali costi è stata solo avviata e non risulta disponibile.

D3.3 controlli dell'impianto nelle condizioni diverse dal normale esercizio

Rinviando per la loro trattazione allo specifico paragrafo 3.2 del Bref "Monitoring", si sottolinea l'importanza di questo aspetto del controllo a fronte di ispezioni straordinarie che possono essere effettuate, al di fuori del piano di controllo specificato nell'AIA, sia da parte dell'Autorità di controllo sia di altri organi ispettivi.

D4 CONDIZIONI SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

Per la espressione delle condizioni specifiche di impianto, ci si riserva di integrare il presente documento con completi esempi su specifiche tipologie di impianti già oggetto delle sperimentazioni svolte congiuntamente dalle Autorità Competenti, ARPA e Impianti indicati dalle Associazioni imprenditoriali. Qui, a puro titolo esemplificativo di cosa conterranno i successivi sottoparagrafi,, si indicano le tabelle, fra loro concatenate, che caratterizzano le emissioni in atmosfera convogliate:

I punti di emissione rilevanti associando ad essi: sigla identificativa, caratteristiche fisiche del punto di emissione e del flusso in uscita, inquinanti e relativi VLE (in concentrazione e in flusso di massa);

Tipologie e caratteristiche dei sistemi di controllo del processo e delle apparecchiature per il contenimento e abbattimento dell'emissione: per ciascuno dei punti di emissione rilevanti identificati nella tabella precedente vanno identificati i sistemi e le apparecchiature per il contenimento e l'abbattimento della emissioni associando ad essi i, parametri di controllo, il monitoraggio che va applicato (continuo, discontinuo), l'apparecchiatura di monitoraggio, calibrazione (se appropriata), garanzia di continuità operativa (Backup caldo o freddo). (Nota: e' qui che potranno essere definiti i parametri sostitutivi da correlare ai VLE stabiliti per alcuni parametri);

Monitoraggio delle emissioni: per ogni parametro per il quale è stato fissato un VLE va specificata la frequenza di rilevamento (continuo e/o discontinuo), chi effettua il rilevamento in termini di autocontrolli da parte del gestore ed eventuali controlli programmati a carico dell'Autorità di Controllo, ed il metodo di rilevamento ed analisi.

- D4.1 aria (limiti, requisiti di notifica specifici, monitoraggio, prescrizioni)
- D4.2 acqua (limiti, requisiti di notifica specifici, monitoraggio, prescrizioni)
- D4.3 suolo (limiti, requisiti di notifica specifici, monitoraggio, prescrizioni)
- D4.4 rumore (limiti, requisiti di notifica specifici, monitoraggio, prescrizioni)
- D4.5 rifiuti (limiti, requisiti di notifica specifici, monitoraggio, prescrizioni)
- D4.6 energia (limiti, requisiti di notifica specifici, monitoraggio, prescrizioni)
- D4.7 materie prime (limiti, requisiti di notifica specifici, monitoraggio, prescrizioni)

F1: PROPOSTE E PIANI VOLONTARI AVANZATI DAL GESTORE PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Paragrafo presente solo nel caso che il Gestore intenda avanzare di propria iniziativa proposte aggiuntive alle condizioni dell'AIA derivate dalla Valutazione Integrata Ambientale.